

Stesse tariffe per attività agrituristica e alberghiera con un occhio alle limitazioni operative

Chiunque possiede o detenga locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani è soggetto al pagamento della relativa tassa.

Questo principio di carattere generale è stato introdotto dall'art. 62 del d.lgs. n. 507/1993 (TARSU), ribadito dall'art. 14 del d.l. n. 201/2011 (TARES) e confermato dall'art. 1, comma 641, della legge n. 147/2013 in materia di TARI.

Dal 1993 in poi, allorché è stata introdotta la TARSU (tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) il tributo ha assunto diverse denominazioni (TARES e TARI), conseguenti alla revisione della normativa, ma il criterio di base non è cambiato: chi inquina paga, a prescindere dall'attività di provenienza del rifiuto, compresa quella agricola.

In tal senso, la Corte di cassazione ha affermato che, ai fini della tassa, occorre fare riferimento alla qualità dei rifiuti prodotti e non all'attività da cui hanno origine. Poiché la produzione di rifiuti è legata essenzialmente alla presenza dell'uomo nei locali od aree scoperte, la Cassazione ha, inoltre, aggiunto che compete al contribuente l'onere di provare e individuare l'area dell'azienda (agricola) non soggetta al pagamento della TARSU¹.

Eventuali esenzioni costituiscono, quindi, un'eccezione alla regola di carattere generale².

Le citate puntualizzazioni sono servite a dirimere i dubbi sollevati da una precedente sentenza³ con la quale i giudici di legittimità, decidendo in merito alla tariffa applicabile per la «fornitura dell'acqua», avevano affermato che l'attività agrituristica, caratterizzata da un rapporto di complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali, è considerata attività agricola a tutti gli effetti e, pertanto, devono essere applicate le stesse tariffe previste per l'attività agricola e non quelle dell'attività alberghiera.

I dubbi erano generati dal fatto che i Comuni, nei propri regolamenti che disciplinano il tributo locale, avevano equiparato l'attività agrituristica a quella alberghiera, applicando le tariffe di quest'ultima.

Non essendo previsto un codice Ateco (codice delle attività economiche) per l'attività agrituristica, i Comuni hanno ritenuto opportuno equiparare tale attività a quella «similare» alberghiera.

Dal punto di vista della «qualità» dei rifiuti prodotti non vi è alcuna differenza in quanto appartengono alla stessa tipologia di rifiuti solidi urbani soggetti a smaltimento; ciò che, invece, distingue le attività può essere rappresentato dalla qualità del servizio prestato dal Comune atteso che gli agriturismi, essendo situati fuori dal perimetro urbano, non usufruiscono solitamente di una raccolta puntuale e a «domicilio».

¹ Cfr. Cass. Sez. V Civ. 10 agosto 2010, nn. 18497, 18498 e 18499, in <http://www.entionline.it>.

² Cfr. Cass. Sez. V Civ. 5 agosto 2004, n. 15083, in *Giust. civ. Mass.*, 2004, 7-8; Cass. Sez. V Civ. 1° luglio 2004, n. 12084, in *Finanza locale*, 2004, 11, 50; Cass. Sez. V Civ. 9 marzo 2004, n. 4766, in *Giust. civ. Mass.*, 2004, 3; Cass. Sez. V Civ. 2 settembre 2002, n. 12749, *ivi*, 2002, 1621.

³ Cfr. Cass. Sez. V Civ. 13 aprile 2007, n. 8851, in *Giust. civ. Mass.*, 2007, 4 e in *Dir. e giur. agr. al. amb.*, 2007, 11, 677, con nota di FERRARA.

I Comuni godono di una certa autonomia impositiva, riconosciuta dall'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, che consente loro di poter prevedere, nel proprio regolamento, particolari riduzioni tariffarie come quella a favore delle zone dove il servizio è limitato al primo punto di raccolta.

In questi casi, infatti, i Comuni possono riconoscere all'interessato che ne fa richiesta una riduzione in misura non superiore al 40 per cento della tariffa calcolata in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita (*ex art. 59, comma 2, del d.lgs. n. 507/1993*).

Sul particolare tema dell'assimilazione, ai fini della tassazione dei rifiuti, dell'attività agrituristica a quella turistico/alberghiera, si è espresso di recente anche il T.A.R. della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, con la sentenza n. 628 del 6 maggio 2015 rilevando che gli agriturismi vanno assimilati agli alberghi o ai ristoranti, a seconda delle prestazioni erogate, e come tali non possono essere sottratti al pagamento del tributo. Essendo gestiti, inoltre, in forma imprenditoriale pagano la tassa come «Utenze non domestiche».

La sentenza fa seguito al ricorso presentato da una società semplice agricola che gestisce un agriturismo con prestazioni di vitto e alloggio.

Approvando il regolamento e le relative tariffe della TARES, il Comune aveva previsto per gli agriturismi:

- una riduzione forfettaria del 30 per cento della superficie tassabile che teneva conto delle limitazioni operative, del carattere stagionale dell'attività, e della possibilità di effettuare in loco il compostaggio dei rifiuti organici e vegetali;
- la loro equiparazione alla categoria tariffaria più aderente ai servizi resi (ristoranti o alberghi con o senza ristorazione).

L'allegata tabella, riguardante le «Utenze non domestiche», nel riportare i criteri del metodo normalizzato di calcolo della TIA (tariffa d'igiene ambientale), assimilava l'attività agrituristica agli alberghi con ristorante, applicando i medesimi coefficienti potenziali di produzione di rifiuti, con una riduzione del 30 per cento⁴.

Con successiva deliberazione consiliare il Comune correggeva tale disciplina sostituendo la riduzione forfettaria della superficie tassabile con la riduzione del 30 per cento della tariffa e cancellando l'assimilazione delle strutture agrituristiche ai soli alberghi con ristorante.

La società contestava il regolamento osservando che l'attività agrituristica non poteva essere assimilata a quella alberghiera o alla ristorazione in quanto, essendo complementare a quella agricola, non sussistevano i presupposti di legge per una eventuale equiparazione per cui anche la riduzione forfettaria del 30 per cento non era applicabile. Inoltre, faceva presente che la quantità di rifiuti prodotta da una struttura agrituristica è inferiore rispetto a quella di un albergo con ristorante, il quale non subisce limitazioni del servizio (puntualità della raccolta a «domicilio»).

Essendo intervenuta, nel contempo, la TARI, il Comune ha provveduto a regolamentare il nuovo tributo, prevedendo per gli agriturismi:

- a) una riduzione del 30 per cento della parte variabile del tributo, riferita (sempre) alle limitazioni operative, al carattere stagionale dell'attività, e alle possibilità di effettuare in loco il compostaggio dei rifiuti;
- b) l'equiparazione:
 - ai ristoranti, nel caso di somministrazione di cibi e bevande;
 - agli alberghi con ristorante se, oltre alla somministrare di cibi e bevande, forniscono anche alloggio;
 - agli alberghi senza ristorante, se forniscono solo alloggio.

4 La TIA è stata introdotta dal d.lgs. n. 22/1997 (decreto Ronchi) e ripresa dal d.p.r. n. 158/1999 che aveva quale obiettivo quello di far pagare agli utenti il servizio realmente ricevuto. La tariffa era costituita da una quota fissa (destinata a coprire i costi del servizio di spazzatura delle strade e gli investimenti nelle opere) ed una quota variabile, relativa alla quantità di rifiuti prodotti dall'utenza

La ricorrente presentava, contro la nuova disciplina, ulteriori motivi basati sulle motivazioni già esposte nel ricorso introduttivo; motivazioni respinte dal Comune.

Nel merito, il T.A.R. ha osservato che:

1. l'attività agrituristica, sebbene collegata a quella agricola, non può beneficiare di alcuna agevolazione in quanto sia la TARES che la TARI hanno quale presupposto il possesso o la detenzione di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Le strutture agrituristiche, al pari di qualunque altro locale, generano rifiuti solidi urbani e, pertanto, sono soggette a tassazione. Poiché sono gestite in forma imprenditoriale, i rifiuti prodotti sono considerati di derivazione non domestica e come tali esclusi, quindi, dalle agevolazioni tariffarie (o esenzioni) riconosciute alle utenze domestiche (fabbricati urbani o rurali);

2. non essendo prevista una specifica classificazione dell'attività agrituristica all'interno del metodo normalizzato di calcolo della TIA, definito dal d.p.r. n. 158/1999, gli agriturismi sono assimilati alla categoria di utenze non domestiche maggiormente affine tra quelle codificate (alberghi o ristoranti).

Nel caso di specie, la classificazione adottata dal Comune ai fini della TARI risulta essere più aderente alla realtà rispetto a quella prevista per la TARES la quale assimilava qualsiasi attività agrituristica agli alberghi con ristorante, senza considerare che non tutte le strutture agrituristiche offrono le prestazioni di vitto e alloggio;

3. il Comune non ha tenuto conto, ai fini della riduzione, degli ulteriori margini consentiti dalla normativa di riferimento limitandosi a rendere meno gravosa l'imposizione sui locali adibiti a uso stagionale. Poiché nell'applicazione del principio «chi inquina paga» deve sempre essere rispettato il criterio della proporzionalità, il Comune doveva, nello specifico, valutare in modo differenziato anche le limitazioni operative (numero di pasti, numero di clienti ospitabili) e l'eventuale effettuazione del compostaggio *in loco*.

Accogliendo parzialmente il ricorso, il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha statuito la sostituzione, nel regolamento della TARI, della parte riguardante la forfetizzazione cumulativa (limitazioni operative, carattere stagionale e compostaggio) con coefficienti di riduzione finalizzati alla valorizzazione del settore agricolo (v. art. 1 della legge n. 96/2006).

Riassumendo, quindi, gli agriturismi:

- sono assimilati agli alberghi o ai ristoranti a seconda delle prestazioni erogate;
- come tali non possono essere sottratti al pagamento del tributo;
- poiché l'attività è esercitata in forma imprenditoriale, si applicano le tariffe delle utenze non domestiche;
- possono usufruire di particolari riduzioni tariffarie (previste dal regolamento comunale) che tengano conto della loro ubicazione (decentrata rispetto alla città), della capienza ricettiva e di somministrazione dei pasti, della qualità e puntualità del servizio di raccolta, del carattere stagionale, della capacità di effettuare il compostaggio dei rifiuti vegetali e organici etc.;
- le riduzioni devono essere applicate con il criterio di proporzionalità mediante appositi coefficienti che tengono conto dell'incidenza di ciascuna limitazione.

Luigi Cenicola